

Agevolazioni

Applicabile l'agevolazione sui finanziamenti erogati dagli intermediari non bancari

Corte costituzionale, Sent. 20 novembre 2017 (24 ottobre 2017), n. 242 - Pres. Grossi - Red. Carosi

Agevolazioni - Finanziamenti - Operazioni di finanziamento effettuate da intermediari finanziari diversi dalle banche - Agevolazione tributaria - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Sussistenza

È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari finanziari diversi dalle banche.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 3 giugno 2015 la Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 (*recte*: primo comma) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione applicabile *ratione temporis*, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" - in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate dagli intermediari finanziari.

Secondo la disposizione censurata "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative".

1.1.- Il rimettente riferisce che, ai sensi del citato art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, la società d'intermediazione finanziaria S.I. spa - ora Agenzia nazionale per l'attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa - aveva usufruito dell'esenzione dall'imposta ipotecaria in relazione ad un atto del 2003 concernente un mutuo precedentemente erogato. Riscontrata la mancanza del requisito soggettivo previsto per godere del beneficio, l'Agenzia del territorio aveva provveduto a recuperare l'imposta mediante due avvisi di liquidazione, avverso i quali la società contribuente aveva proposto ricorso, sostenendo di aver diritto all'esenzione in quanto "intermediario finanziario" iscritto nell'elenco all'epoca contemplato dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB), e quindi abilitato all'attività di concessione di finanziamenti. L'adita Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso con sentenza confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. Avverso la decisione di quest'ultima l'Agenzia del territorio aveva promosso ricorso per cassazione. Con ordinanza interlocutoria la Sezione tributaria della Corte di cassazione aveva rimesso al vaglio delle Sezioni Unite la questione relativa all'applicabilità del beneficio fiscale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973 - con conseguente assoggettamento all'imposta sostitutiva prevista dal successivo art. 17 - alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate dagli intermediari finanziari abilitati alla relativa erogazione, rinvenendo nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti tra loro inconciliabili. Il primo di essi esclude che il trattamento privilegiato possa essere riconosciuto agli intermediari finanziari, da un lato perché la norma lo riserverebbe esclusivamente alle "aziende e istituti di credito e... loro sezioni o gestioni" e ora - a seguito

dell'evoluzione della disciplina di settore, di cui il rimettente dà ampiamente conto - alle "banche" e, dall'altro, in virtù del principio generale per cui le disposizioni che, come nella specie, riconoscano agevolazioni e benefici fiscali in deroga al regime ordinario, in quanto eccezionali, sarebbero di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica. Il secondo orientamento, espresso in un'unica occasione, riconosce l'applicabilità del beneficio attraverso un'interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, ripercorrendo l'evoluzione storica dell'attività creditizia - aperta anche agli intermediari finanziari, cui l'art. 47 del TUB, richiamato dal successivo art. 107, comma 7 (ora dall'art. 110, comma 1), avrebbe dischiuso il settore del finanziamento agevolato in piena equiparazione alle banche, anche sul piano della disciplina fiscale - ed ovviando al rischio di incoerenze, di dubbia legittimità costituzionale, nella disciplina di settore.

Il rimettente esclude di poter condividere la tesi ermeneutica da ultimo citata. Anzitutto, nega che l'art. 47 del TUB possa essere interpretato nel senso propugnato dall'orientamento minoritario, atteso che esso riguarderebbe i soli "finanziamenti agevolati" - vale a dire finalizzati alla realizzazione di scopi di particolare rilevanza - e il relativo regime, con la conseguenza che il rinvio a tale norma disposto dall'art. 107 (ora dall'art. 110) del TUB, nell'aprire agli intermediari finanziari il settore dei finanziamenti agevolati, estenderebbe loro solo l'applicazione della disciplina fiscale, tariffaria e procedimentale a essi relativa. In secondo luogo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione ribadiscono il principio per il quale le disposizioni fiscali di agevolazione sono di "stretta interpretazione", ossia inapplicabili a casi o situazioni non riconducibili al significato letterale del testo normativo. Ciò in virtù sia dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile, trattandosi di deroghe al regime fiscale e al criterio, cui esso si informa, di correlazione tra obbligo tributario e capacità contributiva (art. 53 Cost.), sia della circostanza che l'ambito dell'imposizione è tracciato dal legislatore - in positivo e, simmetricamente, in negativo - a salvaguardia dell'equilibrio tra gli interessi che si contrappongono nel rapporto tributario, ossia la garanzia dei contribuenti (art. 23 Cost.) e le esigenze di bilancio dell'ente impositore (art. 81 Cost.). Di qui l'impossibilità di un'integrazione interpretativa - ma in ottica non difforme da quella propria dell'analogia - che trascenda i confini semantici del dato normativo letterale, quale sarebbe quella di riportare alla nozione di "banca", testualmente riferibile all'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, quella di "intermediario finanziario", ontologicamente eterogenea e non pienamente coincidente sul piano dell'operatività.

Tale conclusione troverebbe conforto nel rilievo che, quando il legislatore ha inteso estendere l'applicazione dell'agevolazione a situazioni esulanti dal dato letterale, vi ha provveduto esplicitamente, come accaduto per le operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti (art. 2, comma 1-bis, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di Pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari", convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 ottobre 2004, n. 257) e per le operazioni di finanziamento realizzate dalla Cassa depositi e prestiti spa (art. 1, comma 32, della Legge n. 244 del 2007).

1.2.- Tanto premesso, il rimettente, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza non condivisa, ritiene che l'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, interpretato nel senso dell'inapplicabilità dell'agevolazione agli intermediari finanziari, violi gli artt. 3 e 41 Cost.

Infatti, sebbene morfologicamente e funzionalmente non pienamente assimilabili alle banche - essendo abilitati solo alla raccolta del "risparmio di rischio" e non del risparmio pubblico "a vista" o "rimborsabile", cioè con obbligo di restituzione - gli intermediari finanziari, con riguardo all'attività considerata dalla norma censurata, opererebbero con le medesime modalità e nello stesso mercato degli operatori bancari. Con la conseguenza che il diverso trattamento provocherebbe un effetto distorsivo sulla concorrenza per il vantaggio derivante alle banche dal minor costo del prodotto offerto non per specifici meriti imprenditoriali ma per una scelta fiscale che non troverebbe giustificazione nelle differenze sul piano della costituzione della provvista che alimenta l'attività creditizia. Di qui la violazione della libertà di concorrenza, coesistente alla libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., e dell'art. 3 Cost. in ragione dell'ingiustificata discriminazione realizzata dalla norma agevolativa che la consentirebbe.

1.3.- Dopo aver escluso di poter definire altrimenti la controversia, il rimettente osserva che, una volta condivisa la tesi ermeneutica restrittiva, l'agevolazione prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973 potrebbe essere applicata alla fattispecie al suo esame solo in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nei termini richiesti, onde la rilevanza della questione.

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso della difesa erariale, banche e intermediari finanziari costituirebbero soggetti non equiparabili, in ragione delle differenze morfologiche e funzionali riconosciute dallo stesso rimettente, con la conseguenza di impedire il giudizio di equiparazione ai sensi dell'art. 3 Cost.

La limitazione dell'agevolazione di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973 alle sole banche troverebbe giustificazione nel fatto che solo a esse, e non anche agli intermediari finanziari, sarebbe concesso di operare la raccolta del risparmio pubblico, direttamente tutelato dall'art. 47, primo comma, Cost. Proprio tale esigenza di tutela fonderebbe quell'effetto ritenuto distorsivo della concorrenza dal rimettente, con conseguente esclusione del contrasto con l'art. 41 Cost.

3.- Si è costituita in giudizio Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa (già S.I. spa), parte nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata o, in subordine, l'adozione di una pronuncia interpretativa di rigetto.

A suo avviso, la *ratio* dell'agevolazione prevista dalla norma censurata andrebbe individuata nel favore che il legislatore intenderebbe accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza, sulla quale più adeguatamente applicare il prelievo fiscale. Poiché tale *ratio* sarebbe condivisa anche dai finanziamenti a medio e lungo termine offerti dagli intermediari finanziari, non sussisterebbero ostacoli all'estensione del beneficio in considerazione, pena una discriminazione che non troverebbe ragionevole giustificazione negli elementi di diversità rispetto alle banche e uno svantaggio competitivo che pregiudicherebbe l'assetto concorrenziale del mercato, con conseguente *vulnus*, rispettivamente, agli artt. 3 e 41 Cost.

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 (*recte*: comma 1) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione applicabile *ratione temporis*, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" - in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

La disposizione censurata esenta dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni.

Ad avviso delle Sezioni Unite, il regime tributario in questione non sarebbe applicabile agli intermediari finanziari, alla cui categoria appartiene il contribuente parte del giudizio principale. A tale conclusione le Sezioni Unite pervengono dirimendo il contrasto insorto in seno alla Sezione tributaria della medesima Corte di cassazione tra due orientamenti. Quello prevalente esclude l'applicabilità del trattamento privilegiato agli intermediari finanziari, in quanto riservato esclusivamente alle "banche" a seguito dell'evoluzione della disciplina di settore, nonché in virtù del principio generale per cui le disposizioni eccezionali che riconoscano benefici fiscali in deroga al regime ordinario sarebbero di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica. Il contrario orientamento, espresso in un'unica occasione, estende il trattamento di favore agli intermediari finanziari attraverso un'interpretazione logico-sistematica.

Pur escludendo di poter condividere la tesi ermeneutica minoritaria, il giudice *a quo* ritiene che l'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, interpretato in senso restrittivo, violi gli artt. 3 e 41 Cost. Sebbene morfologicamente e funzionalmente non del tutto assimilabili alle banche - essendo abilitati solo alla raccolta del "risparmio di rischio" e non anche di quello "a vista" o "rimborsabile" - gli intermediari finanziari, con riguardo all'attività considerata dalla norma censurata, agirebbero con le medesime modalità e nello stesso mercato degli operatori bancari. Con la conseguenza che il diverso trattamento normativo provocherebbe un effetto distorsivo sulla concorrenza per il vantaggio derivante alle banche dal minor costo del prodotto offerto. Ciò non in ragione della specificità imprenditoriale ma per una scelta fiscale, che non troverebbe giustificazione nelle differenze inerenti alla costituzione della provvista che alimenta l'attività creditizia. Di qui la violazione della libertà di concorrenza, riconducibile alla libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., e dell'art. 3 Cost.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata. Ad avviso della difesa erariale, banche e intermediari finanziari non sarebbero assimilabili, con la conseguenza di rendere impossibile il giudizio di equiparazione ai sensi dell'art. 3 Cost.

La limitazione dell'agevolazione ai soli soggetti bancari troverebbe giustificazione nel fatto che soltanto ad essi, e non anche agli intermediari finanziari, sarebbe concesso

di operare la raccolta del risparmio pubblico, direttamente tutelato dall'art. 47, primo comma, Cost. Proprio tale esigenza di tutela fonderebbe quell'effetto, ritenuto distorsivo della concorrenza dal rimettente, con conseguente esclusione del contrasto con l'art. 41 Cost.

2.- La questione di legittimità dell'art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla Legge n. 244 del 2007, è fondata in riferimento a entrambi i parametri evocati.

Secondo la disposizione censurata "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative".

In luogo dei tributi da ultimo menzionati il successivo art. 17 prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva - in seguito divenuta opzionale per effetto delle modifiche apportate alla disposizione dall'art. 12, comma 4, lettera b), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 - secondo quanto previsto dagli artt. da 18 a 20 del medesimo D.P.R. n. 601 del 1973.

Il rimettente muove dal presupposto ermeneutico che il regime tributario previsto dalla disposizione censurata si applichi alle sole banche, con esclusione, pertanto, degli intermediari finanziari.

Correttamente egli argomenta che tale interpretazione si è consolidata in diritto vivente poiché - a parte la pronuncia della Corte di cassazione, quarta Sezione civile, sentenza 12 marzo 2014, n. 5697 - il giudice della legittimità ha costantemente affermato che l'agevolazione in esame riguarda le sole banche (Corte di cassazione, prima Sezione civile, sentenza 28 novembre 1984, n. 6183 e sentenza 23 maggio 1986, n. 3454; Corte di cassazione, quinta Sezione civile, sentenza 9 marzo 2011, n. 5570; Corte di cassazione, quinta Sezione civile, ordinanza 20 aprile 2012, n. 6234 e sentenza

12 marzo 2014, n. 5697), soluzione condivisa dalle stesse Sezioni Unite rimettenti.

Ritenendo di non potersi discostare da tale indirizzo esegetico ma dubitando della conformità a Costituzione della norma in esame, il giudice *a quo* sottopone la stessa a scrutinio di costituzionalità (in senso conforme, *ex plurimis*, sentenza n. 191 del 2016).

2.1.- Tanto premesso, nell'esame delle censure rivolte all'art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, in riferimento all'art. 3 Cost., occorre prendere le mosse dalla natura agevolativa della norma censurata. La limitazione agli istituti bancari esclude automaticamente la sua applicabilità ad altri soggetti in quanto, oltre agli espressi destinatari, nessun altro è riconducibile al significato letterale del testo normativo (Corte di cassazione, sesta Sezione civile, ordinanza 19 marzo 2014, n. 6412; Corte di cassazione, quinta Sezione civile, sentenza 24 maggio 2013, n. 12928, ordinanza 20 aprile 2012, n. 6234, sentenza 5 maggio 2011, n. 9903 e sentenza 11 marzo 2011, n. 5845).

È costante orientamento di questa Corte che "norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la *ratio* dei benefici medesimi" (sentenza n. 177 del 2017).

Nella fattispecie in esame, tuttavia, le situazioni messe a confronto dal rimettente appaiono effettivamente rispondere a una medesima *ratio*. Questa va rinvenuta nel favore che il legislatore accorda agli investimenti produttivi, in ragione del fatto che essi possono creare nuova ricchezza accrescendo, tra l'altro, il prelievo fiscale (*ex multis*, Corte di cassazione, Sezione quinta civile, sentenza 16 gennaio 2015, n. 695). Viene dunque in rilievo l'elemento oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai finanziamenti a medio e lungo termine.

Ciò comporta l'irrelevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari - a ciò abilitati dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) -, non v'è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante.

Se nel momento dell'introduzione della disposizione censurata "aziende e istituti di credito", antesignani delle odierne banche, erano gli unici soggetti attivi

sulla scena dei finanziamenti a medio e lungo termine, attualmente, in un contesto di pluralità degli operatori abilitati, l'esclusione degli intermediari non trova più ragionevole giustificazione.

Né si può condividere l'argomento sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, che si fonda sulla esclusiva competenza delle banche a raccogliere il risparmio, la cui tutela, assicurata dall'art. 47, primo comma, Cost., spiegherebbe il diverso trattamento loro riservato dalla norma censurata.

La tesi collide con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui occorre identificare la *ratio* sottesa al beneficio onde poi stabilire se sia comune ad entrambe le fattispecie messe a confronto. Poiché nel caso in esame essa afferisce al profilo dell'erogazione del credito e non a quello della predisposizione della provvista, è irrilevante la modalità di apprestamento di quest'ultima, venendo in rilievo solo il momento del finanziamento.

2.2.- Dirimente nel caso in esame è anche il profilo della tutela della concorrenza.

La discriminazione nel conferimento dell'agevolazione fiscale pone obiettivamente in essere un'irragionevole e immotivata deroga al principio di eguaglianza e una contestuale violazione dell'art. 41 Cost. sotto il profilo della libertà di concorrenza, una delle manifestazioni della libertà d'iniziativa economica privata (sentenza n. 94 del 2013).

Peraltro, anche il nono "considerando" della Direttiva 15 marzo 1993, n. 93/6/CEE (Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), afferma che "in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal fatto che siano imprese di investimento o enti creditizi, sono direttamente concorrenti tra di loro".

Essendo di palmare evidenza la coincidenza oggettiva dei prodotti offerti, l'esclusività del beneficio fiscale attribuito alle operazioni di finanziamento poste in essere dalle banche costituisce, dunque, una discriminazione a danno degli intermediari finanziari e una distorsione della concorrenza nello specifico settore.

Tale beneficio assicura ai prodotti offerti dalle banche un indebito vantaggio, in termini di appetibilità finanziaria, rispetto a quelli degli intermediari, che risultano gravati da maggiori oneri fiscali inevitabilmente ricadenti sul cliente e - per ciò stesso - influenzanti le sue scelte.

3.- Deve essere dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, nella versione in vigore al momento dell'insorgere della controversia del giudizio a quo, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

Per Questi Motivi la Corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

Imposta sostitutiva anche per i finanziamenti erogati dagli intermediari finanziari diversi dalle banche di Angelo Busani (*)

Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, D.P.R. n. 601/1973, "nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari finanziari", la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242/2017, ha esteso il regime dell'imposizione sostitutiva alle operazioni di finanziamento a medio lungo termine poste in essere dagli intermediari finanziari diversi dalle banche.

L'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 601/1973 consente (ove sia esercitata una apposita "opzione"), in relazione a determinate "operazioni" di finanziamento (quali individuate nell'art. 15, comma 1 (1), nell'art. 16, comma 1 (2), e nell'art. 20-bis, comma 1 (3), D.P.R. n. 601/1973), l'applicazione di una "imposta sostitutiva" in luogo della tassazione che sarebbe loro ordinariamente applicabile. All'assoggettamento a imposta sostitutiva di

dette "operazioni" di finanziamento consegue che esse (nonché determinate "operazioni" ad esse conseguenti, quali individuate nei predetti art. 15, comma 1, e art. 20-bis, comma 1, D.P.R. n. 601/1973) sono registrate senza l'applicazione di alcuna tassazione (né alcuna tassazione è applicabile alle correlate formalità che siano da eseguire nei Registri immobiliari) (4).

(*) *Notaio in Milano*

(1) Si tratta delle operazioni di finanziamento a medio lungo termine poste in essere: (i) dalle banche (a prescindere dal fatto che esse effettivamente raccolgano risparmio tra il pubblico), italiane o straniere, autorizzate all'esercizio in Italia ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (ivi incluse le stabili organizzazioni - o sedi secondarie - italiane di banche estere sia "comunitarie" che "extracomunitarie"), nonché dalle banche "comunitarie" che, ai sensi della Direttiva 89/646/CE, operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (e, quindi, senza una stabile organizzazione o sede secondaria italiana); (ii) da "enti, istituti, fondi e casse previdenziali" per "operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere [...] nei confronti di propri dipendenti ed iscritti" (art. 2, comma 1-bis, D.L. 3 agosto 2004, n. 220); (iii) dalla "Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.", per finanziare "le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green economy*, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista" (art. 5, comma 7, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269); (iv) dalle società di cartolarizzazione di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130 (art. 17-bis, D.P.R. n. 601/1973); (v) da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione Europea (art. 17-bis, D.P.R. n. 601/1973) (e, quindi, sia le imprese di assicurazione costituite e autorizzate in Italia, sia le imprese di assicurazione costituite e autorizzate in un Paese UE, sia le stabili organizzazioni di imprese di assicurazione costituite e autorizzate in Italia e in Paese UE; nonché - probabilmente, per analogia con le banche - le stabili organizzazioni di imprese di assicurazione non-UE autorizzate ad esercitare nell'UE); (vi) da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) costituiti negli Stati membri

dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia emanato ai sensi (già dell'abrogato art. 168-bis, T.U.I.R., e ora) dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 17-bis, D.P.R. n. 601/1973).

(2) Si tratta delle operazioni "relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni" nei soli settori del credito all'artigianato, del credito cinematografico e del credito peschereccio.

(3) Si tratta delle "operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni" di cui all'art. 44, comma 2, lett. c), T.U.I.R., "da chiunque sottoscritte".

(4) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.P.R. n. 601/1973, sono oggetto di sostituzione (per effetto dell'assoggettamento del contratto di finanziamento all'imposizione sostitutiva di cui all'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 601/1973), le seguenti imposte:

a) l'imposta di registro dovuta per: (i) il contratto di finanziamento e per ogni sua successiva modificazione (nel caso di finanziamento bancario, trattandosi di una operazione IVA-esente - ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972 -, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa di euro 200, in base al principio di alternatività, di cui all'art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131/1986, e ai sensi dell'art. 11, Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986); (ii) i contratti di concessione di garanzie a cautela del rimborso del predetto finanziamento (se essi non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, sono da registrare "in termine fisso" con l'imposta di registro dovuta nella misura dello 0,5%, ai sensi dell'art. 6, Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, a meno che si tratti di garanzia concessa dal debitore, caso nel quale l'imposta proporzionale non si rende dovuta, ai sensi dell'art. 6, Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, e a meno che si tratti di garanzie concesse mediante scambio di corrispondenza, caso nel quale il contratto è da registrare "in caso d'uso", ai sensi dell'art. 1, lett. a), Tariffa Parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986); nonché per gli atti conseguenti (ad esempio, postergazioni, surrogazioni, cancellazioni) a detto contratto di finanziamento e contratti di concessione di garanzie;

Orientamenti giurisprudenziali precedenti

La questione se anche i finanziamenti a medio lungo termine erogati da intermediari finanziari diversi dalle banche potessero avvalersi dell'imposta sostitutiva è assai datata e, fino alla

sentenza n. 242/2017 della Corte costituzionale, qui commentata, era stata risolta in modo assolutamente univoco in senso negativo dalla prassi amministrativa (5), dalla letteratura professionale (6) e dalla giurisprudenza (7).

b) l'imposta di bollo, la quale ammonta a euro 45 per gli atti notarili registrati in via telematica (ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, n. 4), Tariffa Parte Prima allegata sub "A" al D.P.R. n. 642/1972); altrimenti, trattandosi di un contratto bancario, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 16, indipendentemente dal numero di pagine, di esemplari e di copie (ai sensi dell'art. 2, Nota 2-bis, Tariffa Parte Prima allegata sub "A" al D.P.R. n. 642/1972), a meno che si tratti di operazione regolata in conto corrente, caso nel quale l'imposta di bollo sul contratto di finanziamento è "assorbita" dall'imposta di bollo "periodica" applicata al conto corrente bancario (ai sensi dell'art. 13, Nota 3-ter, Tariffa Parte Prima allegata sub "A" al D.P.R. n. 642/1972);

c) l'imposta ipotecaria: essa, ad esempio, è dovuta con l'aliquota del 2% per le iscrizioni ipotecarie (ai sensi dell'art. 6, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990); con l'aliquota del 2% (ai sensi dell'art. 9, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990) nel caso di annotazione per "subingresso" nell'iscrizione, "surrogazione" nell'iscrizione, "trasferimenti di crediti" garantiti da ipoteca, "costituzione di pegno sul credito garantito" e "estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo" di ipoteca; e con l'aliquota dello 0,5% nel caso di annotazione per "postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario" (ai sensi dell'art. 10, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990), "restrizione di ipoteca" (ai sensi dell'art. 12, Tariffa TUIIC) e "cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno" (ai sensi dell'art. 13, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990);

d) l'imposta catastale (ma non vi è evidenza di volture catastali da eseguirsi in dipendenza di contratti di finanziamento e di concessione delle relative garanzie; la norma invero ha oggi perso senso perché è riferita ad operazioni, soggette a imposta catastale, che un tempo rientravano nel perimetro di esenzione attivato dall'applicazione dell'imposta sostitutiva); e:

e) le tasse sulle concessioni governative (pure in questo caso non vi è evidenza di alcun obbligo di pagamento di tali tasse in dipendenza di contratti di finanziamento e di concessione delle relative garanzie; e deve quindi essere ripetuto quanto detto sopra per l'imposta catastale circa la sopravvenuta obsolescenza anche di questa norma). Non sono invece oggetto di sostituzione le c.d. tasse ipotecarie, di cui alla "Tabella delle tasse ipotecarie" allegata al D.Lgs. n. 347/1990, le quali sono i tributi da corrispondersi a fronte della richiesta, agli Uffici preposti alla tenuta dei registri immobiliari e della banca dati catastale, di esecuzione di "operazioni inerenti al servizio ipotecario" (art. 19, TUIIC: ad esempio, esecuzione di formalità, ispezioni, visure, certificati, eccetera). In sostanza, quando si applica l'imposta sostitutiva viene eseguita gratuitamente la registrazione delle "operazioni" di finanziamento recanti l'opzione per l'imposta sostitutiva e delle "operazioni" conseguenti a dette "operazioni" di finanziamento.

(5) Cfr. risoluzione n. 310694 del 20 gennaio 1990, secondo cui "alla luce della normativa vigente, le società finanziarie in argomento non sono in possesso del necessario requisito soggettivo e [...], pur essendo autorizzate ad operare nel settore creditizio, non possono essere qualificate come istituti o aziende di credito, in quanto non svolgono funzioni di raccolta del risparmio tra il pubblico. Il regime agevolato non spetta, pertanto, alle operazioni di finanziamento, quale che sia la relativa durata, poste in essere da enti diversi dalle imprese bancarie o loro sezioni e gestioni speciali". Identica, nel diritto previgente, la risoluzione n. 250466 del 26 giugno 1976. Nel medesimo senso, cfr. la Nota n. IV-8-375 del 17 novembre 1994, ove si osserva che il Ministero del Tesoro "nelle note n. 949656/40-Div. II del 15-11-1993 e n. 3464 Div. II del 17-5-1994 ha espresso l'avviso che i benefici tributari, previsti

dagli artt. 15 ss., D.P.R. n. 601/1973, riguardano esclusivamente le operazioni effettuate da 'aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni'. Tale formula, ad avviso del Ministero del Tesoro, deve ritenersi riferibile solo alle banche, né argomenti favorevoli all'ampliamento della nozione sono desumibili dai più recenti provvedimenti legislativi in materia di società finanziarie. Se è pur vero, ha affermato il menzionato Dicastero, che la Legge n. 197/1991 - la quale dal 1° gennaio 1994 è stata sostituita dal titolo V del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 - ha introdotto varie forme di controllo a carico delle società finanziarie, da tale circostanza non può dedursi un'equiparazione delle società stesse alle banche"; nonché la Nota DRE Lombardia n. 67504/96 del 1° ottobre 1999, secondo cui "Le norme recate dal suddetto D.Lgs. n. 385/93 e dal successivo D.Lgs. n. 415 del 23 luglio 1996, portante alcune modifiche alla legge bancaria, non hanno eliminato la distinzione tra 'banche' e altri soggetti finanziari. Infatti, l'art. 10, comma 1 e 2, del più volte citato D.Lgs. 385/93, dopo aver definito l'attività bancaria come raccolta di risparmio tra il pubblico e esercizio del credito, riservano tale attività solo alle banche. Per gli altri soggetti operanti nel settore finanziario, la relativa attività è, invece, regolata dalle disposizioni di cui al titolo V dello stesso decreto (385/93). Deve, pertanto, ritenersi esclusa l'applicazione dei benefici fiscali alle società finanziarie in quanto non esistono nelle citate leggi norme che equiparano, in ordine ai finanziamenti di cui agli artt. 15 ss., D.P.R. n. 601/73, le società finanziarie alle banche". Cfr. anche, identicamente, la risoluzione n. 61/E del 28 febbraio 2002, la risoluzione n. 5/T dell'8 maggio 2003, la risoluzione n. 131/E del 10 giugno 2003 e la risoluzione n. 137/E del 14 giugno 2007.

(6) Cfr. il Parere ABI n. 438 del 26 novembre 1998: "va innanzitutto premesso che allo stato attuale della normativa e della relativa prassi amministrativa le società finanziarie non possono ritenersi soggettivamente destinatarie del regime dell'imposta sostitutiva di cui ai richiamati articoli del D.P.R. n. 601/1973". In tali sensi si è espressamente pronunciata l'Amministrazione finanziaria che, esaminando la problematica anche alla luce delle disposizioni recate dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sentito al riguardo il Ministero del Tesoro, ha precisato che la formulazione del citato art. 15 "deve ritenersi riferibile solo alle Banche, né argomenti favorevoli all'ampliamento della nozione sono desumibili dai più recenti provvedimenti legislativi in materia di società finanziarie"; nonché il Parere ABI n. 521 del 14 dicembre 1999: "Il problema del requisito soggettivo per l'applicabilità dell'imposta sostitutiva è stato espressamente esaminato dal Ministero delle Finanze all'indomani dell'entrata in vigore del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia per verificare se, alla luce delle innovazioni da questo introdotte, le società finanziarie potessero ricomprendersi fra le 'aziende e istituti di credito' che l'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 individua quali soggetti passivi dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio e lungo termine dagli stessi effettuati. Sulla problematica, peraltro, il predetto dicastero, sentito il Ministero del Tesoro, è pervenuto a conclusione negativa, escludendo che ai fini di cui trattasi le società finanziarie possano essere equiparate alle banche". Cfr. inoltre Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 626-bis del 21 maggio 1997, "Trasformazione di società finanziaria in banca e imposta sostitutiva"; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito tributario n. 256-2013/T, "Art. 15 D.P.R. 601/1973 - Finanziamento erogato da società finanziaria", in CNN, *Notizie del 21 ottobre 2013*.

(7) Cfr. Comm. trib. centr. 17 febbraio 1982, n. 931; Cass. 28 novembre 1984, n. 6183, in *il fisco*, 1985, pag. 1246; in *Giur. imp.*, 1985, pag. 663; in *Rass. trib.*, 1985, II, pag. 290; e in *Riv. leg. fisc.*, 1985, pag. 1126, secondo cui "le agevolazioni tributarie per il credito

Un'inversione di tendenza pareva esser stata segnata dalla sentenza della Suprema Corte, 11 marzo 2011, n. 5845 (8), secondo la quale "alle operazioni poste in essere dai soggetti che rivestono la qualità di intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco tenuto dalla Banca d'Italia, i quali esercitano, 'in conformità a disposizioni legislative, statutarie od amministrative', l'attività di erogazione di finanziamenti o di prestazione di servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, si applicano, ove ricorrano i requisiti oggettivi previsti (operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine, la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi), le esenzioni 'dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative'; e ciò in quanto "nel contesto dell'attività di concessione di finanziamento, avente ad oggetto finanziamenti agevolati o gestioni di fondi pubblici, il TU bancario ha previsto la piena equiparazione tra banche ed intermediari finanziari".

Il giudice di legittimità (9) però ben presto era tornato (tra l'altro, e significativamente, mediante una ordinanza e non con sentenza, a significare il carattere "ovvio" della decisione) nel solco del suo orientamento "tradizionale", decidendo che "le agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine, previste dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno di

carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti; l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, ossia da enti istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito e quindi da imprese bancarie, anche di diritto pubblico, alle quali nell'ordinamento vigente detta funzione è attribuita. Ne consegue che il beneficio, da intendersi concesso da norma che va restrittivamente interpretata quanto ai presupposti, non è applicabile ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari, che, in quanto iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativo ai soggetti abilitati al solo esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 106, non esercitano la funzione creditizia".

Questo contrasto formatosi in sede di giurisprudenza di legittimità ha dunque comportato la sottoposizione della questione alle Sezioni Unite (10), le quali hanno, a loro volta, rimesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o a lungo termine effettuati dalle banche, anche ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari". "Infatti, le norme fiscali di agevolazione sono norme di 'stretta interpretazione', non essendo in alcun modo applicabili a

a medio e lungo termine previste dall'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno, di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti (finanziamenti a medio e lungo termine ed atti ad essi strumentalmente collegati); l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, da enti, cioè, istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito, e, quindi, da imprese bancarie, alle quali, nell'ordinamento vigente, detta funzione è esclusivamente attribuita; deve di conseguenza escludersi, in relazione a quest'ultimo requisito, che rientrino nella previsione della norma agevolativa operazioni di finanziamento eseguite da enti costituiti con altre finalità e per i quali operazioni di questo tipo rappresentano solo forme di investimento dei propri mezzi patrimoniali attuate mediante ordinari contratti di mutuo, anche se presidiati da particolari modalità garantistiche correlate ai compiti istituzionali, di natura pubblicistica, degli enti mutuanti"; Cass. 23 maggio 1986, n. 3454, in *il fisco*, 1986, pag. 4946; e in *Riv. leg. fisc.*, 1986, pag. 1359, secondo cui "l'esenzione prevista dall'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sulla disciplina delle agevolazioni tributarie, non spetta per le operazioni (nella specie: cessione di credito) effettuate con enti diversi dalle imprese bancarie o loro sezioni o gestioni speciali"; Comm. trib. centr. 20 maggio 1996, n. 2638; Comm. trib. centr. 10 luglio 1998, n. 3920;

Cass. 26 marzo 2002, n. 4327, in *Riv. giur. ed.*, 2002, I, pag. 1015; e in *Dir. prat. trib.*, n. 2/2003, pag. 278; Cass. 1° febbraio 2005, n. 1954; Cass., 9 marzo 2011, n. 5570, in *Ced Cass.*, rv. 617042, secondo cui "le operazioni di finanziamento alle quali l'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base al principio secondo cui le norme agevolative sono eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione - soltanto in quelle che sono effettuate da aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo termine, con esclusione, quindi, di quelle operazioni poste in essere da soggetti che svolgano funzioni diverse, quali quelle di meri intermediari finanziari"; Cass. 12 marzo 2014, n. 5697.

(8) In questa *Rivista*, n. 8/2011, pag. 693, con nota di Anello-Salvati, in "Finanziamenti a medio e lungo termine: privilegiata la natura dell'attività"; e in *Boll. trib.*, n. 5/2012, pag. 379, con nota di Polo, "L'imposta sostitutiva e gli intermediari finanziari: per la prima volta la Suprema Corte ne ammette l'applicabilità".

(9) Cfr. Cass. 20 aprile 2012, n. 6234, in *Ced Cass.*, rv. 622091.

(10) Cfr. Cass., SS.UU., 3 giugno 2015, n. 11373, in questa *Rivista*, n. 10/2015, pag. 760; e in *Dir. prat. trib.*, n. 6/2015, pag. 1223.

casi e situazioni che non siano riconducibili al relativo significato letterale. Ne discende che non vi è possibilità di ricomprendere, nell'ambito applicativo di una norma che preveda un'agevolazione tributaria, una figura soggettiva diversa da quella che sia specificamente contemplata dalla norma medesima. Resta, tuttavia, denunciabile il contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.”.

In altre parole, secondo le Sezioni Unite, il tenore letterale dell'art. 15, D.P.R. n. 601/1973, non si prestava ad essere letto (salvo che, appunto, non ne venisse ravvisata l'incostituzionalità) nel senso di permettere l'applicazione del regime fiscale ivi previsto per le operazioni delle banche pure alle identiche operazioni poste in essere da intermediari finanziari abilitati al compimento di operazioni di finanziamento; e ciò anche perché le norme che riconoscano agevolazioni e benefici fiscali in deroga al regime ordinario, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.

La decisione della Consulta

La Corte costituzionale ha dunque accolto entrambi i rilievi di incostituzionalità sospettati dalle Sezioni Unite della Cassazione. Infatti, sebbene l'attività degli intermediari finanziari sia svolta in modo diverso da quella delle banche (queste ultime possono reperire le proprie risorse anche raccogliendo il risparmio tra il pubblico, ciò che è precluso agli intermediari non bancari), gli intermediari finanziari, con riguardo all'attività di concessione di finanzia-

menti, agiscono con le medesime modalità e nello stesso mercato nel quale operano le banche. Con la conseguenza che, se le operazioni di finanziamento siano diversamente tassate a seconda che il soggetto finanziatore sia una banca o un intermediario finanziario, ciò provoca una evidente disparità di trattamento di situazioni eguali (e ciò, in violazione dell'art. 3, Costituzione) e pure un effetto distorsivo sulla concorrenza per il vantaggio derivante alle banche dal minor costo del prodotto da esse offerto (e ciò, in violazione del principio di libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41, Costituzione).

In altre parole, secondo la Corte costituzionale, le operazioni di finanziamento, vuoi che siano poste in essere dalle banche, vuoi che siano poste in essere da intermediari finanziari non bancari, “appaiono effettivamente rispondere a una medesima *ratio*”, da rinvenire nella considerazione che il legislatore ha inteso, con la normativa in esame, favorire la concessione di finanziamenti (11), in ragione del fatto che essi possono concorrere alla creazione di nuova ricchezza, di conseguenza accrescendo, tra l'altro, anche il prelievo fiscale: ciò comporta “l'irrelevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività” di finanziamento “poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari” “non v'è ragione per cui” i contratti di finanziamento “siano discriminati in relazione al soggetto finanziante”.

(11) La Corte costituzionale, invero, argomenta che il favore del legislatore è diretto agli “investimenti produttivi”, scivolando sul tema che l'agevolazione compete all'erogazione del finanziamento in sé e per sé, a prescindere dallo scopo dell'erogazione, che la legge non menziona. Ciò che la stessa Amministrazione (nella risoluzione n. 121/E del 13 dicembre 2011) ha finalmente riconosciuto affermando che dall'analisi della normativa in commento “non appare assumere rilievo [...] la circostanza che il

finanziamento debba essere destinato a finalità specifiche” in quanto “il legislatore fiscale non ha [...] inteso specificare l'effettivo utilizzo cui devono essere destinate le somme messe a disposizione dall'istituto erogante”, di modo che “la *ratio* sottesa al regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può essere ‘semplicemente’ individuata nella esigenza di favorire l'accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie”.